



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

SENT. 23/23
LIQ. CONT. 4/23

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 24.7.2023, letti gli atti del procedimento n. 35/2023 r.g., ha emesso la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

I sig.ri [redacted] data 25.5.2023 hanno depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Tollo, ricorso con cui hanno chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che i sig.ri [redacted] trovino in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal fatto, risultante dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C., che attualmente il solo [redacted] percepisce un reddito da attività lavorativa, eroso da trattenute effettuate per rimborsare finanziamenti ottenuti, e da altre effettuate in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione somme emessa da questo Tribunale, mentre la sig.ra [redacted] è disoccupata, per cui versano in una situazione di impossibilità di fare fronte ai debiti accumulati letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, ed indica in € 2.520,00 mensili l'importo necessario per il mantenimento mensile dei ricorrenti e dei due figli con essi conviventi [redacted]

uditi i procuratori dei ricorrenti, comparsi all'udienza dell'11.7.2023

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei [redacted]

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore la dott.ssa Rita D'Alessandro, che ha assistito i sig.ri [redacted] nella presentazione del ricorso introduttivo.



Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'eccezione dell'immobile di abitazione dei sig.ri [REDACTED] e questi ultimi sono autorizzati ad utilizzare sino alla vendita, non avendo altra sistemazione abitativa (come attestato dall'organismo di composizione della crisi), delle autovettura [REDACTED], in quanto le spese per la loro liquidazione sarebbero superiori agli importi ricavabili dalla vendita, come attestato dall'organismo di composizione della crisi, e con esclusione dei redditi percepiti dal sig. [REDACTED] per la parte che eccede l'importo di € 2.520,00 mensili.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dal liquidatore.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura del liquidatore

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 24/2022 r.g., e quella mobiliare presso terzi n. 357/2021 r.g., pendenti dinanzi a questo Tribunale), ed al concorso dei creditori.

Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, il 24/07/2023

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

